

Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. sede legale in Roma,

viale Egidio Galbani n. 70, Partita IVA 05779661007

AVVISO AL PUBBLICO

Oggetto: **Terna S.p.A. C.F. e P.I. 05779661007** - Decreto ministeriale n. 239/EL-478/416/2024 dell' 11 ottobre 2024, Autorizzazione, ai sensi dell'articolo 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, e s.m.i., alla costruzione ed all'esercizio dell'intervento denominato "Connessione alla RTN della SSE di Telese dell'utente Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. per l'Alta Velocità "Napoli-Bari", nei comuni di Amorosi, San Salvatore Telesino e Telese Terme, provincia di Benevento, Regione Campania



La Società Terna S.p.A., con sede legale in Roma, Viale Egidio Galbani, 70 – 00156 - Roma - C.F. e P.I. 05779661007

RENDE NOTO

che l'opera in oggetto è stata autorizzata alla costruzione ed esercizio in data 11 ottobre 2024 con il Decreto n. 239/EL-478/416/2024, dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;
di seguito si riporta il testo del decreto autorizzativo.



VISTO il decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica, e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

VISTA la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia;

VISTO in particolare l'articolo 1-sexies del suddetto decreto legge n. 239/2003 e s.m.i., in base al quale "al fine di garantire la sicurezza del sistema energetico e di promuovere la concorrenza nei mercati dell'energia elettrica, la costruzione e l'esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica sono attività di preminente interesse statale e sono soggetti ad una autorizzazione unica comprendente tutte le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi, rilasciata dal Ministero delle attività produttive (ora Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica – Dipartimento energia) di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio (ora Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica – Dipartimento sviluppo sostenibile), previa intesa con la regione o le regioni interessate [...]";

VISTO il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, recante approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, recante norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 e norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attività elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche e integrazioni;

VISTO, in particolare, l'articolo 6 del decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127, recante norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, in attuazione dell'articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124, che prevede che “nel caso di conferenza di servizi indetta per interventi che richiedono l'autorizzazione paesaggistica, l'amministrazione procedente effettua la comunicazione di cui all'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 ...(omissis) ... sia all'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione, se diversa dall'amministrazione procedente, sia al soprintendente che deve esprimere il parere di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”;

VISTO il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 di attuazione della direttiva 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;

VISTI il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 giugno 1999, recante determinazione dell'ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale, e i successivi decreti ministeriali integrativi;

VISTI i Piani di Sviluppo della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale

predisposti dal Gestore della rete di trasmissione nazionale, ora Terna S.p.A.;

VISTA la legge quadro 22 febbraio 2001, n. 36 sulla protezione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003, emanato in attuazione della citata legge n. 36/2001;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO l'articolo 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001, introdotto dall'articolo 1, comma 42 della legge 6 novembre 2012 n. 190, che prevede che i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri e la circolare del 25 gennaio 2016 del Ministero dello sviluppo economico applicativa di tale articolo;

VISTA la dichiarazione resa dalla società Terna S.p.A. in data 22 dicembre 2023 ai sensi della suddetta circolare applicativa, trasmessa a questo Ministero con nota prot. n. TERNA/P2022132927 del 27 dicembre 2023;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330, recante integrazioni al

citato D.P.R. n. 327/2001, in materia di espropriazione per la realizzazione di infrastrutture lineari energetiche;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e in particolare l'articolo 8 ove è prevista l'adozione, con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400/1988, di disposizioni di riordino e semplificazione della disciplina concernente la gestione delle terre e rocce da scavo secondo i principi e i criteri elencati nel medesimo articolo 8;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 183 del 7 agosto 2017, recante "Disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo", emanato in attuazione del predetto articolo 8;

VISTO il decreto 18 settembre 2006 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante regolamentazione delle modalità di versamento del contributo di cui all'articolo 1, comma 110, della legge 23 agosto 2004, n. 239, come modificato dal decreto 9 novembre 2016;

CONSIDERATO che le competenze in materia di energia ai sensi del Decreto legge 1 marzo 2021, n. 22 sono state trasferite dal Ministero dello sviluppo economico al Ministero della transizione ecologica;

VISTO il decreto legge 11 novembre 2022, n. 173, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" e, nello specifico, l'articolo 4 che prevede che il Ministero della transizione ecologica assuma la nuova denominazione di Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

VISTA la procura conferita da Terna S.p.A., con sede in Roma – Viale Egidio Galbani, 70 (C.F. 05779661007) a Terna Rete Italia S.p.A., società da essa controllata (C.F. 11799181000), con atto del notaio Dott. Marco De Luca registrato a Roma il 14/12/2020 al n. 45905 serie 1T, raccolta 26571, affinché la rappresenti nei confronti della pubblica amministrazione nei procedimenti autorizzativi;

VISTA l'istanza prot. n. GRUPPO TERNA/P20210041607 del 21 maggio 2021, indirizzata all'allora Ministero della Transizione ecologica ed acquisita con prot. n. 0016125 del 24 maggio 2021, corredata della documentazione tecnica delle opere, con la quale Terna Rete Italia S.p.A., società interamente controllata da Terna S.p.A., ha chiesto il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio della connessione alla RTN della SSE di Telese dell'utente Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. per l'Alta Velocità "Napoli-Bari", nei comuni di Amorosi, San Salvatore Telesino e Telese Terme, provincia di Benevento, Regione Campania, con dichiarazione di pubblica utilità, urgenza, indifferibilità e inamovibilità delle opere;

CONSIDERATO che, nell'ambito della suddetta istanza, Terna Rete Italia S.p.A. ha chiesto che l'autorizzazione preveda anche:
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 52 quater del T.U. sugli espropri D.P.R. 327/01

e s.m.i., l'apposizione del vincolo preordinato all'imposizione in via coattiva della servitù di elettrodotto sulle aree potenzialmente impegnate dalle linee elettriche e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio sulle aree di stazione e vie di accesso;

- ai sensi dell'art. 1 sexies, comma 3, del D.L. n. 239 del 2003 e s.m.i., l'applicazione delle misure di salvaguardia, sulle aree potenzialmente impegnate e di stazione;

- ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del citato D.P.R. n. 327/2001, la delega alla Società Terna S.p.A. ad esercitare tutti i poteri espropriativi previsti dal D.P.R. 327/2001 e dal D.Lgs. 330/2004, ad emettere e sottoscrivere tutti i relativi atti e provvedimenti e ad espletare tutte le connesse attività necessarie ai fini della realizzazione delle opere;

CONSIDERATO che l'intervento è stato inserito nel Piano di Sviluppo della Rete di Trasmissione Nazionale edizione 2020 nell'Allegato "interventi per la Connessione alla RTN"- Tab. n. 5- pag. 28 "Connessioni Utenti di consumo";

CONSIDERATO che l'intervento nasce dalla richiesta di connessione alla Rete di Trasmissione Elettrica Nazionale (RTN), avanzata dalla Società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., per un impianto corrispondente ad unità di consumo da 25 MW nel Comune di Telese Terme (BN) (codice pratica 201700073), per la quale la Società Terna S.p.A. ha rilasciato apposita Soluzione di Connessione (STMG), accettata dal richiedente, che prevede la realizzazione di una Nuova SE RTN da collegare mediante nuovi elettrodotti ad una Nuova SE RTN 380/150 kV da inserire in entra-esce alla linea 380 kV

“Benevento 2 – Presenzano”, all’esistente linea 60 kV proveniente dalla CP Benevento, alla CP Telese;

CONSIDERATO che l’intervento, nello specifico, prevede la realizzazione delle seguenti opere:

- Opera 1 – Stazione Elettrica 380/150 kV di “Amorosi”, consistente nella realizzazione di una nuova stazione elettrica di trasformazione 380/150 kV, complessivamente di dimensioni 110 per 130 metri circa, parte recintata, che consentirà di collegare l’impianto RFI, connesso alla nuova stazione elettrica di Telese (opera 4), alla RTN mediante raccordo all’esistente linea elettrica Presenzano- Benevento;

- Opera 2 – Raccordo 380 kV in doppia terna tra la stazione elettrica di Amorosi e l’esistente linea elettrica Presenzano- Benevento, della lunghezza di circa 1,6 km, che prevede la realizzazione di n. 2 nuovi sostegni in semplice terna (con contestuale demolizione di n. 1 sostegno esistente), dai quali partiranno i n. 2 tratti che si raccorderanno a un tratto in doppia terna costituito da 4 sostegni di tipo tronco – piramidale, che, giunti al sostegno capolinea, in ingresso alla futura stazione elettrica di Amorosi, si attesteranno ai rispettivi portali di stazione;

- Opera 3 – Elettrodotto in cavo 150 kV dalla SE 380/150 kV di Amorosi alla SE 150/60 kV di Telese, consistente nella realizzazione di un nuovo collegamento a 150 kV in cavo interrato, della lunghezza di circa 8,4 km, tra la nuova Stazione Elettrica 380/150 kV di amorosi e la nuova Stazione Elettrica 150/60 kV di Telese;

- Opera 4 – Stazione Elettrica 150/60 kV di “Telese”, consistente nella realizzazione di una stazione elettrica di trasformazione 150/60 kV “Telese”, di dimensioni in pianta 120 metri per 90 metri circa, che consentirà di connettere alla rete di trasmissione nazionale (RTN) l’utente RFI, composta da una sezione a 150 kV, alla quale saranno collegati anche gli elettrodotti afferenti la nuova SE RTN 380/150 kV (opera 1) e la CP di Benevento, e da una sezione a 60 kV alla quale sarà collegata la CP di Telese;
- Opera 5 – Raccordi 150 kV e 60 kV alla SE 150/60 kV Telese dalla linea “CP Benevento Nord- CP Telese con derivazione dalla SE di Benevento 2”;
- A seguito della realizzazione delle opere sopradescritte, inoltre, sarà possibile demolire:
 1. La linea esistente 60 kV CP Telese – Telese RT, di proprietà di Terna S.p.A., per l’intera lunghezza pari a circa 0,32 km e per un totale di n. 3 sostegni nel comune di Telese Terme (BN);
 2. La linea esistente 60 kV Biferno – Telese cd Telese RT, di proprietà di Terna S.p.A., per una lunghezza pari a circa 0,46 km e per un totale di n. 2 sostegni, nel comune di Telese Terme (BN);
 3. La linea esistente 60 kV CP Telese- Telese RT, di proprietà di Rete S.r.l., per l’intera lunghezza pari a circa 0,33 km e per un totale di n. 2 sostegni nel comune di Telese Terme (BN);
 4. La linea esistente 60 kV Biferno- Telese cd Telese RT, di proprietà di Terna S.p.A., per una lunghezza pari a circa 0,33 km e per un totale di n. 2 sostegni, nel comune di Telese Terme (BN);

5. N. 1 sostegno dell'esistente linea CP Telesse- CP Benevento e circa 0,24 km di tratta aerea nel comune di Telesse Terme (BN);

6. N. 1 sostegno a 380 kV della linea esistente Presenzano- Benevento, in corrispondenza dei nuovi raccordi aerei 380 kV, nel comune di Amorosi (BN) e circa 25 m di elettrodotto nel tratto intercorrente tra i n. 2 nuovi sostegni;

CONSIDERATO che l'intervento in progetto, non avendo le caratteristiche tali da poter essere inserito in alcuno degli Allegati alla Parte Seconda del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., non è soggetto a procedura di "valutazione di impatto ambientale" né a "verifica di assoggettabilità a VIA", ai sensi del D. Lgs. 152/2006, art. 6, comma 6 e comma 7, così come comunicato dalla Società proponente con nota prot. n. P20210036614 del 5 maggio 2021;

CONSIDERATO che è stato predisposto lo Screening per la valutazione dell'Incidenza Ambientale, in quanto, nonostante le opere non interessino in modo diretto siti della Rete Natura 2000 o Parchi e Aree protette, in prossimità di esse è presente il SIC "IT8010027 – Fiumi Volturno e Calore Beneventano";

CONSIDERATO altresì che le opere in progetto interessano aree a tutela paesaggistica, ai sensi D.Lgs. n. 42/2004;

VISTA la citata istanza del 21 maggio 2021, con la quale la Società proponente ha dichiarato, ai sensi dell'articolo 2, comma 1 del citato D.L. 18 settembre 2006, che il valore stimato delle opere in questione è superiore a € 5.000.000, ed ha trasmesso la quietanza di pagamento degli oneri istruttori quantificati per come previsto dalla succitata normativa;

VISTA la nota prot. n. 18171 del 9 giugno 2021, con la quale l'allora Ministero della Transizione ecologica, a seguito dell'esito positivo della verifica della presenza dei requisiti tecnici ed amministrativi minimi necessari per l'ammissibilità dell'istanza, ha comunicato il formale avvio del procedimento autorizzativo delle opere di cui trattasi, nonché indetto, ai sensi dell'articolo 14-bis della legge n. 241/1990, la Conferenza di Servizi decisoria semplificata in modalità asincrona;

CONSIDERATO che, ai fini del rilascio dei consensi e dei nulla osta alla realizzazione delle opere in questione, a tutti gli Enti ed Amministrazioni individuati ai sensi dell'art. 120 del citato regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 è stato comunicato nella predetta nota l'indirizzo web, reso disponibile dall'ex Ministero della Transizione ecologica, cui accedere per acquisire copia del progetto;

PRESO ATTO che la Società ha provveduto, ai sensi della legge n. 241/90 e s.m.i. e del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., a dare avviso di avvio del procedimento ai proprietari dei fondi interessati dall'intervento, tramite la pubblicazione dell'Avviso al pubblico:

- sull'Albo Pretorio del Comune di Amorosi dal 31/07/2021 al 30/08/2021;
- sull'Albo Pretorio del Comune di San Salvatore Telesino dal 28/07/2021 al 27/08/2021;
- sull'Albo Pretorio del Comune di Telese Terme dal 28/07/2021 al 27/08/2021;
- sul sito informatico della Regione Campania dal 28/07/2021;
- sui quotidiani "Corriere del Mezzogiorno", "Il Mattino", "La Repubblica" e

“Sannio Quotidiano”, in data 28/07/2021;

ATTESO CHE, a seguito delle predette pubblicazioni, sono pervenute osservazioni da parte di alcuni soggetti interessati, in data 25 agosto 2021 e 31 agosto 2021, riscontrate dal Proponente rispettivamente con nota prot. n. GRUPPO TERNA/P20230053680 del 22 maggio /2023 e nota prot. GRUPPO TERNA/P20230084540 del 24 maggio 2023, così come anche comunicato da Terna con nota prot. n. GRUPPO TERNA/P20230056818 del 30 maggio 2023;

PRESO ATTO della nota prot. n. 10438 del 14 maggio 2021, con la quale la Direzione Generale per lo sviluppo del territorio, la pianificazione e i progetti internazionali del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (ora Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) ha dato avvio all'accertamento della conformità urbanistica delle opere ed ha chiesto al Comune di Amorosi, al Comune di San Salvatore Telesino e al Comune di Telesse Terme di pronunciarsi in merito, non ricevendo riscontro dai predetti Comuni;

PRESO ATTO della nota prot. n. 0017642-P del 6 ottobre 2021, con la quale il Ministero della Cultura- Soprintendenza Archeologica belle arti e paesaggio per le province di Caserta e Benevento ha comunicato, al fine di garantire la tutela di eventuali evidenze archeologiche, che l'espressione del proprio parere è subordinato all'esito della campagna di saggi archeologici preventivi come individuati nella proposta di indagini archeologiche preventive formulata nella documentazione progettuale e, con riferimento alle attività di tutela connesse al profilo paesaggistico, ha espresso parere favorevole alla realizzazione delle opere in progetto con condizioni;

PRESO ATTO della nota prot. n. GRUPPO TERNA/P20210099580 del 6 dicembre 2021, con la quale il Proponente, alla luce di quanto chiesto dalla Soprintendenza con la citata nota del 6 ottobre 2022, ha chiesto di valutare la concessione di una sospensione del procedimento autorizzativo fino al 30 ottobre 2022, disposta da questa Amministrazione con nota prot. n. 38456 del 22 dicembre 2021;

PRESO ATTO della nota prot. n. 0021562-P del 12 ottobre 2022, con la quale il Ministero della Cultura-Soprintendenza Archeologica belle arti e paesaggio per le province di Caserta e Benevento, a seguito degli esiti delle indagini preventive acquisite dal Proponente, ha autorizzato con condizioni, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 42/2004, la realizzazione del cavidotto 150 kV in progetto passante per la particella oggetto di vincolo archeologico (Fg. 10 p.lla 56 Comune di Telesse Terme) e, ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. 50/2016, la realizzazione del cavidotto 150 kV non ricadente nella particella soggetta a vincolo archeologico e all'area di sedime della futura SE di Telesse Terme, a condizione che nell'area della SE di Telesse sia completato lo scavo dell'area di sedime nord-orientale e, con riferimento all'area delle S.E. di Amorosi ha rappresentato, nelle more dell'autorizzazione formale, di non ravvisare elementi ostativi alla realizzazione delle opere in progetto e di esprimere il parere autorizzativo di competenza, ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs 50/2016, a conclusione delle indagini estensive in corso sull'area di sedime;

PRESO ATTO della nota prot. n. GRUPPO TERNA/P20210094668 del 27 ottobre 2022, con la quale il Proponente, alla luce della conclusione indagini

archeologiche preventive e del citato parere della Soprintendenza del 12 ottobre 2022, ha chiesto il riavvio del procedimento autorizzativo ed ha comunicato che il progetto in valutazione non ha subito alcuna modifica a seguito delle attività di indagine archeologica preventiva rispetto a quello presentato con l'istanza autorizzativa depositata;

PRESO ATTO della nota prot. n. 0000673-P del 11 gennaio 2023, con la quale la Soprintendenza Archeologica belle arti e paesaggio per le province di Caserta e Benevento ha espresso parere favorevole con condizioni, ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs 50/2016 come sostituito dall'art.41 comma 4 allegato I.8 del Dlgs 36/2023, alla realizzazione della Stazione Elettrica di Amorosi, a seguito della trasmissione da parte del Proponente, con nota prot. n. GRUPPO TERNA/P20230104000 del 12 ottobre 2023, della documentazione relativa all'ultimazione delle attività archeologiche prescritte in merito all'area della S.E. di Amorosi;

VISTA la nota prot. n. 71039 del 4 maggio 2023, con la quale questa Amministrazione ha comunicato il riavvio del procedimento ed ha altresì elencato i pareri delle Amministrazioni/Enti/Società già pervenuti al momento della sospensione del procedimento, invitando i restanti Soggetti a rendere il parere di competenza sul progetto in autorizzazione presentato da Terna S.p.A;

PRESO ATTO della nota prot. n. PG/2021/0582350 del 23 novembre 2021, trasmessa dal Proponente con nota prot. n. GRUPPO TERNA/P20230056830 del 30 maggio 2023, con la quale la Regione Campania ha comunicato che, a

seguito dell'istanza di screening di VINCA presentata dal proponente e acquisita al prot. n. 387093 del 22 luglio 2021, il progetto in questione non deve essere sottoposto alla VInCA – valutazione appropriata, comunicando altresì che il parere di screening ha validità cinque anni;

VISTA la nota prot. n. 59448 del 27 marzo 2024, successivamente integrata con nota prot. n. 63135 del 3 aprile 2024, con la quale la ex Divisione IV “Infrastrutture energetiche” della ex Direzione Generale Infrastrutture e Sicurezza del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica ha comunicato la conclusione positiva della Conferenza sopra citata (Allegato 1);

VISTA la nota prot. n. 76392 del 12 luglio 2024, pervenuta successivamente alla predetta chiusura della Conferenza di Servizi, con la quale la Società, in riferimento alla richiamata nota prot. n. 0021562-P del 12 ottobre 2022 della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Caserta e Benevento, ha formulato alcune proposte a parziale modifica di quanto prescritto nel summenzionato parere favorevole;

VISTA la nota prot. n. 16809-P del 7 agosto 2024, con la quale la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Caserta e Benevento, in riscontro alla sopracitata nota del Proponente del 12 luglio 2024, ha espresso parere favorevole “alla recinzione dell’area esterna all’impianto con muratura di altezza massima di mt 2,50 a condizione che la muratura di recinzione venga arretrata di cm 50 lasciando dal lato esterno una fascia libera dove piantumare alberatura di media altezza di essenze tipiche dei luoghi”;

RICHIAMATI gli ulteriori pareri, gli assensi e i nulla osta, alcuni con prescrizioni, degli enti e delle amministrazioni competenti ai sensi della vigente normativa, acquisti nell'ambito della Conferenza di servizi, nonché quelli pervenuti successivamente alla chiusura della sopradetta Conferenza, che formano parte integrante del presente decreto (Allegato 2);

VISTA la Deliberazione n. 161 del 10 aprile 2024, acquisita al prot. Mase n. 75985 del 23 aprile 2024, con la quale la Giunta della Regione Campania ha adottato l'intesa di cui all'articolo 1-sexies del suddetto decreto-legge n. 239/03;

CONSIDERATO che la mancata pronuncia da parte delle amministrazioni e dei soggetti convocati a partecipare alla suddetta Conferenza di Servizi è intesa, ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i., quale parere favorevole o nulla osta;

CONSIDERATO che il decreto di autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio delle opere ha effetto di variante urbanistica ai sensi dell'art. art. 1- sexies, comma 2,b) del Decreto Legge n. 239/2003;

CONSIDERATO che la pubblica utilità dell'intervento in questione discende dalla funzione pubblica cui gli elettrodotti sono stabilmente deputati, in quanto facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale;

CONSIDERATO che le attività in questione risultano urgenti e indifferibili per far fronte alle previste esigenze elettriche dell'utente Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. nell'ambito dello sviluppo delle opere infrastrutturali strategiche quale l'itinerario ferroviario "Napoli-Bari" e, nello specifico, tratta "Frasso Telesino-

Telese”;

CONSIDERATA la necessità di accogliere quanto richiesto da Terna Rete Italia S.p.A. in riferimento all’inalterabilità delle opere, atteso che ogni intervento sulle linee elettriche ne comporta necessariamente la disalimentazione e che il sovrapporsi nel tempo di una molteplicità di impreviste modifiche al tracciato è suscettibile di alterare la qualità del trasporto di energia elettrica;

VISTO l’“Atto di accettazione”, prot. n. 87816 del 7 agosto 2024, con il quale la società Terna Rete Italia S.p.A. si impegna ad ottemperare alle prescrizioni rilasciate dalle amministrazioni competenti;

RITENUTO pertanto di dover adottare il provvedimento di autorizzazione, essendosi favorevolmente conclusa l’istruttoria del procedimento;

VISTO l’articolo 6, comma 8, del citato D.P.R. n. 327/2001 che prevede la possibilità, per l’Amministrazione titolare del potere espropriativo, di delegare, in tutto o in parte, l’esercizio del potere medesimo;

VISTA la nota n. TE/P2005004638 del 14 dicembre 2005, con la quale la Società Terna S.p.A. si dichiara disponibile ad accettare la delega per l’esercizio del suddetto potere espropriativo;

VISTI gli atti di ufficio;

DECRETA

Articolo 1

1. E’ approvato il progetto definitivo relativo alla costruzione ed all’esercizio della “Connessione alla RTN della SSE di Telese dell’utente Rete Ferroviaria

Italiana S.p.A. per l'Alta Velocità "Napoli-Bari", nei comuni di Amorosi, San Salvatore Telesino e Telesse Terme, provincia di Benevento, Regione Campania, con le prescrizioni di cui in premessa.

2. Il predetto progetto sarà realizzato secondo la localizzazione riportata nelle seguenti planimetrie catastali, allegate alla documentazione tecnica prodotta dal soggetto richiedente:

- Planimetria catastale a Opere a 380kV n. DGTEFR21012B2056930, rev. 01 del 15/07/2021;
- Planimetria catastale Opere a 150kV e 60 kV n. DGTEFR21012B2057371, rev. 01 del 15/07/2021.

Articolo 2

1. Ai sensi dell'articolo 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, e s.m.i., la Società Terna S.p.A., con sede in Roma - Viale Egidio Galbani, 70 (C.F. e P.I. 05779661007), è autorizzata a costruire ed esercire le opere di cui all'articolo 1, in conformità al progetto approvato.

2. La presente autorizzazione, ai sensi della norma di cui al comma 1, sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti e acquisiti nel corso della conferenza di servizi indetta ai sensi dell'articolo 14-bis della legge n. 241/1990, anche nella forma del silenzio assenso, sulla base della documentazione oggetto dei lavori della stessa.

3. E' fatto obbligo al proponente di acquisire e comunicare alle Amministrazioni autorizzanti, dopo il rilascio del presente provvedimento autorizzativo ed in fase di progettazione esecutiva, ogni ulteriore autorizzazione, concessione, nulla osta e atto di assenso comunque denominato previsto dalle norme vigenti, non acquisito sul progetto definitivo oggetto della succitata conferenza di servizi e non sostituito dalla presente autorizzazione.

4. La presente autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire le citate opere in conformità al progetto approvato, ha effetto di variante urbanistica e ha inoltre efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità ai sensi del D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche e integrazioni.

5. Le opere autorizzate sono inamovibili.

6. La presente autorizzazione costituisce vincolo preordinato all'esproprio dei beni interessati ai fini della realizzazione delle suddette opere ed indicati negli allegati al progetto approvato.

7. Nelle more della realizzazione delle opere, i Comuni confermeranno, sulla base degli elaborati grafici progettuali, le necessarie misure di salvaguardia sulle aree potenzialmente impegnate ai sensi dell'articolo 1-sexies del decreto-legge n. 239/2003 e s.m.i. e dell'articolo 52-quater, comma 2 del D.P.R. n. 327/2001, e adegueranno gli strumenti urbanistici comunali.

Articolo 3

La presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle prescrizioni contenute negli assensi, pareri e nulla osta allegati al presente decreto (Allegato 2).

Articolo 4

1. Tutte le opere devono essere realizzate secondo le modalità costruttive previste nel progetto approvato e in osservanza delle disposizioni delle norme vigenti in materia di elettrodotti.

2. Nel caso in cui, in sede di redazione del progetto esecutivo o in fase di realizzazione delle opere, sia necessario apportare varianti al progetto approvato, si applica quanto previsto dal comma 4-quaterdecies dell'articolo 1-sexies del D.L. n. 239/2003 e s.m.i.

3. Copia integrale del progetto esecutivo deve essere inviata, a cura di Terna S.p.A., prima dell'inizio dei lavori, alle Direzioni autorizzanti, alle due Direzioni Generali competenti del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, alla Regione e ai Comuni interessati, mentre alle società proprietarie delle opere interferite devono essere inviati gli elaborati esecutivi relativi alle sole opere interferenti.

4. Per quanto riguarda la gestione delle terre e rocce da scavo, la società titolare della presente autorizzazione deve attenersi alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, intitolato "Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164."

In attuazione del predetto DPR, se le terre e rocce da scavo risultano escluse dal regime dei rifiuti in quanto conformi ai requisiti di cui all'articolo 185, comma 1, lettera c), del D. Lgs 152/06 e s.m.i., per il riutilizzo delle stesse la società

titolare della presente autorizzazione deve attenersi alle disposizioni dell'art. 24 del DPR n. 120/17. Inoltre, il titolare dell'appalto è tenuto a trasmettere l'autocertificazione ai sensi degli artt. 21 e 22 del DPR 120/2017 al Comune del luogo di produzione e all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente, che effettua secondo una programmazione annuale, le ispezioni, i controlli, i prelievi e le verifiche necessarie ad accertare il rispetto degli obblighi assunti nell'autocertificazione.

Le terre e rocce da scavo giuridicamente qualificate come rifiuto sono soggette agli obblighi di cui alla Parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

5. Le opere dovranno essere realizzate nel termine di cinque anni a decorrere dalla data del presente decreto.

6. Al termine della realizzazione delle opere e prima della messa in esercizio, Terna S.p.A. deve fornire alle Direzioni autorizzanti apposita certificazione attestante il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità stabiliti dal D.P.C.M. 8 luglio 2003. Terna S.p.A. deve comunicare alle Direzioni autorizzanti la data dell'entrata in esercizio delle opere.

Per tutta la durata dell'esercizio dei nuovi tratti di elettrodotto, Terna S.p.A. deve fornire i valori delle correnti agli organi di controllo previsti dal D.P.C.M. 8 luglio 2003, secondo le modalità e la frequenza ivi stabilite.

7. Dei suddetti adempimenti, nonché del rispetto degli obblighi di cui all'articolo 3, Terna S.p.A. deve fornire, alle Direzioni autorizzanti, apposita dettagliata relazione.

8. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica provvede alla verifica della conformità delle opere al progetto autorizzato, sulla base delle vigenti normative di settore.

9. Tutte le spese inerenti la presente autorizzazione sono a carico di Terna S.p.A.

Articolo 5

L'autorizzazione s'intende accordata con salvezza dei diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica. In conseguenza, la Società Terna S.p.A. assume la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere di cui trattasi, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi pretesa da parte di terzi che si ritenessero danneggiati.

Articolo 6

Ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche e integrazioni, è conferita delega alla Società Terna S.p.A., in persona del suo Amministratore Delegato pro tempore, con facoltà di subdelega ad uno o più dirigenti della società e con obbligo di indicare gli estremi della delega in ogni atto e provvedimento che verrà emesso e parimenti dell'atto di subdelega in ogni atto e provvedimento ove la subdelega medesima verrà utilizzata, di esercitare tutti i poteri espropriativi previsti dal D.P.R. n. 327/2001 e dal D.Lgs. n. 330/2004, anche avvalendosi di società controllata, e di emettere e sottoscrivere tutti i relativi atti e provvedimenti ivi

inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i decreti di asservimento coattivo, di espropriazione e retrocessione, i decreti di occupazione ex articoli 22, 22-bis e 49 del citato D.P.R. n. 327/2001, le autorizzazioni al pagamento delle indennità provvisorie e definitive, e di espletare tutte le connesse attività necessarie ai fini della realizzazione dell'elettrodotto.

Articolo 7

Avverso la presente autorizzazione è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale Regionale, che dovrà avvenire a cura e spese della Società Terna S.p.A.

IL DIRETTORE GENERALE	IL DIRETTORE GENERALE
INFRASTRUTTURE E SICUREZZA	VALUTAZIONI AMBIENTALI
(Dott.ssa Marilena Barbaro)	(Arch. Gianluigi Nocco)

Pianificazione del Sistema Elettrico e Autorizzazioni

Autorizzazioni e Concertazione

Il Responsabile

Pietro Vicentini

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi del DL 82/2005 e successive modificazioni. La riproduzione dello stesso su supporto cartaceo è effettuata da Terna S.p.A. e costituisce una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso l'ente emittente.